ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.
Società tra Professionisti

Padova, 19 marzo 2020

Circolare n° 09/2020

Alla Spett.le Clientela

Oggetto: D.L. n. 18/2020 – Misure economiche di sostegno alle imprese, ai lavoratori e alle famiglie.

Gentili **Clienti**, dopo la lettura del **D.L. n. 18/2020**, Vi inviamo una sintesi degli articoli di maggior interesse per imprese e lavoratori. Dato che il Decreto è molto corposo e articolato, cercheremo qui di riepilogare al meglio i punti salienti, tenendo conto che ci sono dei passaggi non ancora chiari che nei prossimi giorni dovranno essere chiariti da Circolari e Note ufficiali.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

AZIENDE FINO A 5 DIPENDENTI TERZIARIO - PROFESSIONISTI E AGENTI DI ASSICURAZIONE (commercio – turismo – servizi – pubblici esercizi – liberi professionisti – agenzie di assicurazione) - **Art. 22**

- **Cassa Integrazione in Deroga – solo per dipendenti in forza al 23.02.2020 – Durata 9 settimane (per il Veneto l'attuale accordo quadro sottoscritto il 10/3/2020 prevede un periodo iniziale di 30 giornate)**
- Sospensione a 0 ore o riduzione dell'orario lavorativo
- Pagamento diretto Inps
- Per la Domanda da fare in Regione mancano le linee guida quindi al momento è FERMA – Non è necessario accordo sindacale ma SI avvio procedura
- I lavoratori avranno diritto a un'integrazione salariale pari a circa l'80% della retribuzione comprensiva di mensilità aggiuntive. A tali integrazioni salariali si applica il massimale legale (per retribuzioni mensili fino a euro 2.159,48 lordi l'indennità sarà di euro 939,89 max e per retribuzioni superiori l'indennità sarà di euro 1.129,66 max – le somme relative alle integrazioni salariali si intendono al lordo delle ritenute fiscali).
- Allo stato attuale sembra rientrino nell'ambito della CIG in Deroga anche le aziende commerciali con più di 50 dipendenti che pagano la sola contribuzione per la CIGS e non quella per la CIGO.

N.B.: *Ferie e permessi residui al 31.12.2019* ***devono*** *essere goduti PRIMA dell'utilizzo dell'ammortizzatore sociale.*

AZIENDE DA 5 A 15 DIPENDENTI TERZIARIO - PROFESSIONISTI E AGENTI DI ASSICURAZIONE (commercio – turismo – servizi – pubblici esercizi – liberi professionisti – agenzie di assicurazione) - **Art. 19**

- **FIS** (Fondo Integrazione Salariale) assegno ordinario – solo per dipendenti in forza al 23.02.2020 – Durata 9 settimane
- Sospensione a 0 ore o riduzione dell'orario lavorativo
- Pagamento diretto Inps
- Necessario avvio procedura parti sociali, consultazione e accordo da svolgersi anche in via telematica entro 3 giorni dalla richiesta
- Domanda all'Inps entro la fine del 4° mese successivo al fermo
- I lavoratori avranno diritto a un'integrazione salariale pari a circa l'80% della retribuzione comprensiva di mensilità aggiuntive. A tali integrazioni salariali si applica il massimale legale (per retribuzioni mensili fino a euro 2.159,48 lordi l'indennità sarà di euro 939,89 max e per retribuzioni superiori l'indennità sarà di euro 1.129,66 max – le somme relative alle integrazioni salariali si intendono al lordo delle ritenute fiscali).

Viale Cavallotti n° 10 - 35124 PADOVA - C.F./P.Iva: 03400750281 - Tel. 049 8810952 Fax 049 8801623
e-mail: segreteria@bertagnineassociati.com

N.B.: *Ferie e permessi residui al 31.12.2019* ***devono*** *essere goduti PRIMA dell'utilizzo dell'ammortizzatore sociale.*

AZIENDE OLTRE I 15 DIPENDENTI TERZIARIO (fino a 50 dipendenti) - PROFESSIONISTI E AGENTI DI ASSICURAZIONE (commercio – turismo – servizi – pubblici esercizi – liberi professionisti – agenzie di assicurazione) - **Art. 19**

- FIS (Fondo Integrazione Salariale) assegno ordinario – solo per dipendenti in forza al 23.02.2020 – Durata 9 settimane da esaurirsi entro la fine di agosto 2020
- Sospensione a 0 ore o riduzione dell'orario lavorativo
- Anticipo da parte dell'azienda con conguaglio o pagamento diretto Inps (da verificare caso per caso)
- Necessario avvio procedura parti sociali, consultazione e accordo da svolgersi anche in via telematica entro 3 giorni dalla richiesta
- Domanda all'Inps entro la fine del 4° mese successivo al fermo
- I lavoratori avranno diritto a un'integrazione salariale pari a circa l'80% della retribuzione comprensiva di mensilità aggiuntive. A tali integrazioni salariali si applica il massimale legale (per retribuzioni mensili fino a euro 2.159,48 lordi l'indennità sarà di euro 939,89 max e per retribuzioni superiori l'indennità sarà di euro 1.129,66 max – le somme relative alle integrazioni salariali si intendono al lordo delle ritenute fiscali).

N.B.: *Ferie e permessi residui al 31.12.2019* ***devono*** *essere goduti PRIMA dell'utilizzo dell'ammortizzatore sociale.*

AZIENDE ARTIGIANE

- FSBA Fondo Solidarietà Bilaterale Artigiano – solo per dipendenti in forza al 25.02.2020
- Durata COVID-19 30 giornate entro il 31.03.2020
- Sospensione a 0 ore o riduzione dell'orario lavorativo
- Pagamento diretto da FSBA
- Necessario avvio procedura e accordo anche retroattivo in modalità telematica entro il 31.03.2020
- Domanda su portale SINAWEB previa richiesta Ticket Inps
- I lavoratori avranno diritto a un'integrazione salariale pari a circa l'80% della retribuzione comprensiva di mensilità aggiuntive. A tali integrazioni salariali si applica il massimale legale (per retribuzioni mensili fino a euro 2.159,48 lordi l'indennità sarà di euro 939,89 max e per retribuzioni superiori l'indennità sarà di euro 1.129,66 max – le somme relative alle integrazioni salariali si intendono al lordo delle ritenute fiscali).

N.B.: *Secondo le direttive di FSBA non è obbligatorio esaurire le ferie e permessi residui al 31.12.2019 PRIMA dell'utilizzo dell'ammortizzatore sociale per espressa deroga del Fondo fino al 31.12.2020.*

AZIENDE INDUSTRIALI IN GENERE E ARTIGIANI EDILIZIA/LAPIDEI - Art. 19

- CIGO Cassa integrazione guadagni ordinaria – solo per dipendenti in forza al 23.02.2020 - Durata 9 settimane da esaurirsi entro la fine di agosto 2020
- Sospensione a 0 ore o riduzione dell'orario lavorativo
- Anticipo da parte dell'azienda con conguaglio o pagamento diretto Inps (da verificare caso per caso)
- Necessario avvio procedura parti sociali, consultazione e accordo da svolgersi anche in via telematica entro 3 giorni dalla richiesta
- Domanda all'Inps entro la fine del 4° mese successivo al fermo
- I lavoratori avranno diritto a un'integrazione salariale pari a circa l'80% della retribuzione comprensiva di mensilità aggiuntive. A tali integrazioni salariali si applica il massimale legale (per retribuzioni mensili fino a euro 2.159,48 lordi l'indennità sarà di euro 939,89 max e per retribuzioni

superiori l'indennità sarà di euro 1.129,66 max – le somme relative alle integrazioni salariali si intendono al lordo delle ritenute fiscali).

N.B.: *Ferie e permessi residui al 31.12.2019* ***non devono*** *essere obbligatoriamente essere goduti PRIMA dell'utilizzo dell'ammortizzatore sociale ma è buona prassi e spesso richiesto dagli accordi sindacali obbligatori.*

ASSENZA PER QUARANTENA

QUARANTENA - ART. 26 COMMA 1
Il Periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria **è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico** previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Il medico curante dovrà redigere apposito certificato medico con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena.

CONGEDI PER LAVORATORI CON FIGLI

CONGEDO PER LAVORATORI DIPENDENTI - Art. 23 comma 1
A far data dal 05.03.2020 e per un **periodo di 15 giorni** (*consecutivi o frazionati*) i dipendenti settore privato **genitori di figli fino ai 12 anni compiuti** (*o senza limiti di età se disabili*) spetta un congedo indennizzato con il **50% della retribuzione** coperto da contribuzione figurativa. Qualora il richiedente fosse già in congedo parentale (ex maternità facoltativa e congedo di paternità indennizzato al 30%), tale congedo verrà convertito per il periodo di 15 giorni nella nuova tipologia anzidetta.
Il congedo in questione spetta:

- a uno solo dei genitori
- solo se nel nucleo familiare del richiedente non vi sia l'altro genitore che beneficia di strumenti di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali in genere) oppure disoccupati o che non lavorano
- al genitore affidatario in caso di genitori separati/divorziati.

Per richiedere tale congedo dev'essere fatta apposita domanda all'INPS.

ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA E LAVORATORI AUTONOMI - Art.23 comma 3
A far data dal 05.03.2020 e per un periodo di 15 giorni (consecutivi o frazionati) gli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata (es: amministratori – co.co.co.) genitori di figli fino ai 12 anni compiuti (o senza limiti di età se disabili) spetta un congedo indennizzato con il 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini dell'indennità di maternità. Per i lavoratori autonomi Artigiani e/o commercianti iscritti all'Inps l'indennità è pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera.

CONGEDO PER GENITORI DI FIGLI MINORI TRA I 12 E I 16 ANNI - Art. 23 comma 6
I lavoratori subordinati, **genitori di figli tra i 12 e 16 anni**, hanno diritto di astenersi dal lavoro per un periodo pari alla chiusura delle scuole/istituzioni scolastiche di ogni ordine o grado. Tale congedo non è retribuito e non è coperto da contribuzione figurativa.

PERMESSI/ASSENZE PER DISABILI O PER FAMILIARI CHE PRESTANO L'ASSISTENZA E SMART WORKING

PERMESSI EX ART. 33 LEGGE 104/92 - Art.24
Chi è già autorizzato dall'Inps alla fruizione dei permessi ex art.33 Legge 104/92 – assistenza familiari disabili o in proprio - per i mesi di marzo e aprile 2020 potrà usufruire in tutto di 18 giornate derivanti da:

- 3 gg ordinari per marzo 2020
- 3 gg ordinari per aprile 2020

- Ulteriori 12 giorni da collocare a scelta nei mesi di marzo e aprile

ASSENZA DISABILI GRAVI - Art. 26 comma 2
Per i lavoratori subordinati con riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/92), in condizione di rischio derivante da immunodepressione, con patologie oncologiche o che svolgono terapie salvavita, ai quali le competenti autorità sanitarie prescrivono un periodo di assenza con durata massima fino al 30 aprile 2020, tale periodo verrà equiparato al ricovero ospedaliero e sarà indennizzato totalmente all'INPS.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE - Art. 39
Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della L. n. 104/92, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo suddetto, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della L. n 81/2017, salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. È Riconosciuta la priorità, nell'accoglimento delle richieste per lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, con ridotta capacità lavorativa.

LICENZIAMENTI COLLETTIVI E PER GIUTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

SOSPENSIONE TERMINI DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI - Art. 46
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per i sessanta giorni successivi, ai datori di lavoro è inibita la possibilità di avviare le procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero di procedure di licenziamento collettivo. Per il medesimo periodo è inoltre prevista la sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. È altresì disposto che durante tale periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non possa recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

INDENNITA' LIBERI PROFESSIONISTI – CO.CO.CO – ARTIGIANI – COMMERCIANTI

INDENNITA' PROFESSIONISTI E CO.CO.CO. - Art. 27
Ai liberi professionisti titolari di partiva iva e ai collaboratori coordinati e continuativi, iscritti alla Gestione Separata Inps non pensionati, e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (no iscritti a casse professionali) spetta un'indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020.

INDENNITA' LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI GESTIONE COMMERCIANTI E/O ARTIGIANI INPS - Art. 28
Ai lavoratori autonomi artigiani e commercianti, non pensionati e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria con esclusione della gestione separata (es.: spetta se iscritto commercianti e anche gestione separata) spetta una indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020.

DOMANDE NASPI E DIS-COLL

PROROGA DOMANDE NASPI E DIS-COLL - Art. 33
Sono prorogati i termini per presentare le domande di disoccupazione, da 68 giorni passano a 128

PREMIO 100 EURO LAVORATORI DIPENDENTI PER MESE DI MARZO 2020

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI - ART.63

Per il solo mese di marzo 2020 è prevista la corresponsione di un premio pari a euro 100 ai lavoratori dipendenti. Tale premio spetta a coloro che possiedono un reddito annuo non superiore a euro 40.000 e dovrà essere rapportato alle giornate di effettivo lavoro svolte presso la sede di lavoro.

SICUREZZA E INCENTIVI SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

ULTERIORI MISURE DI PROTEZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI E DELLA COLLETTIVITÀ - Art. 16

Il decreto prevede che, per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, **sull'intero territorio nazionale, i lavoratori che, nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, utilizzano, come dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio**, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. Prevede inoltre che, **fino al termine dello stato di emergenza** di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale, sotto la propria responsabilità, **sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga** alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO - Art. 64

Viene riconosciuto alle imprese, solo per l'anno 2020, un **credito d'imposta nella misura del 50 % delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro**. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge verranno stabilite le disposizioni applicative della misura.

La presente Circolare analizza parte del contenuto del D.L. n. 18/2020 ed in particolare le norme relative alla gestione delle assenze del personale per emergenza Covid. Per quanto attiene alle norme relative agli strumenti finanziari e ogni altro argomento non relativo all'amministrazione del personale dipendente, non essendo di nostra competenza, Vi invitiamo a verificare con i Vostri professionisti fiscali di fiducia ogni ulteriore previsione normativa che possa risultare utile a superare questo momento difficile per tutti.

Restiamo a Vostra disposizione per i chiarimenti che Vi dovessero necessitare

Cordiali Saluti
Il C.d.L. Alessio Bertagnin

Viale Cavallotti n° 10 - 35124 PADOVA - C.F./P.Iva: 03400750281 - Tel. 049 8810952 Fax 049 8801623
e-mail: segreteria@bertagnineassociati.com